

COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA N.437

OGGETTO

APPROVAZIONE PARZIALI MODIFICHE AL " DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA"

L'ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI MAGGIO, , ALLE ORE 14:25 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

INTRONA Avv. PIERLUIGI - VICE SINDACO

ASSESSORI

Ν	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	NO
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	GALASSO Ing. Giuseppe	SI
5	MASELLI Dott. Silvio	NO

N	COGNOME E NOME	PRES
6	PALONE Dott.ssa Carla	NO
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
8	ROMANO Avy. Paola	SI
9	TEDESCO Prof.ssa Carla	SI
10	TOMASICCHIO Dott.	NO
	Angelo	

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO

IN ASSENZA DELL'ASSESSORE AL WELFARE, DR.SSA FRANCESCA BOTTALICO, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA CONDOTTA DALLA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, RIFERISCE IL VICE SINDACO: APPROVAZIONE PARZIALI MODIFICHE AL "DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA"

Con Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 24/03/2017 ad oggetto "Disciplinare per l'accesso ai Centri Notturni di accoglienza e ai servizi di Accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora" è stato adottato il disciplinare volto a costruire un "sistema integrato" di servizi per persone senza dimora ed in situazione di grave marginalità, valorizzando le risorse di rete (volontarie ,professionali, strutturali) e trsformando l'approccio al disagio basato sull'assistenza in un approccio centrato sul rafforzamento dell'individuo e delle reti comunitarie (Empowerment individuale e di comunità).

Il disciplinare, in attuazione delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015" e del "Programma degli interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta nel Comune di Bari" (D.G.C. 622 del 27. 09.2017) si pone come obiettivo principale la costruzione di interventi individualizzati che consentano di recuperare gradualmente la capacità di sviluppare autonomia e autodeterminazione delle persone senza dimora e in situazioni di grave marginalità.

I principi ispiratori sono il rispetto dei diritti inviolabili della persona, l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni erogate in tempi compatibili con i bisogni ed, inoltre, il raccordo di rete tra enti/istituzioni pubbliche nonché associazioni presenti sul territorio in attuazione dei principi di sussidiarietà, governance e partecipazione ed inoltre i principi di uguaglianza sostanziale (art.3 comma 2 Cost), di efficienza e del buon andamento dell'azione amministrativa (art.97 Cost).

Il disciplinare ha procedimentalizzato l'accesso ai Servizi con indicazione precisa dei soggetti coinvolti e dei tempi da rispettare tenendo sempre conto della rilevanza giuridica dei beni da tutelare. Si evidenzia, inoltre, che i Servizi in oggetto sono caratterizzati da indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del "Nuovo Regolamento Comunale per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali

"(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) e da gratuità e che, pertanto, non è prevista alcuna compartecipazione ai costi per gli utenti che vi accedono.

Costituiscono parte integrante del Disciplinare anche i relativi allegati ovvero: il Regolamento Interno di Convivenza dei centri notturni di accoglienza e dei servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora e l'Istanza di accesso ai servizi a bassa soglia, di contrasto alla grave emarginazione adulta ai sensi dell' articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016).

La Ripartizione Servizi alla Persona, con nota prot. 217963/2017, ha comunicato alla Regione Puglia, l'avvio del nuovo servizio ai sensi dell'art.33 c.4 del R.R.4/2007; entro 30 gg. non è pervenuto riscontro dalla Regione e, pertanto, la sperimentazione è proseguita. In riscontro, la Regione Puglia, con nota prot. 1932 del 03/05/2018, ha chiarito che, poiché la Casa di Comunità costituisce un "servizio di contrasto all'emergenza abitativa", non era dovuto alcun parere; pertanto, per il servizio sperimentale di che trattasi, non è prevista né autorizzazione né accreditamento.

Contestualmente, con Delibera di G.C. n.199 del 23.03.2018 è stata costituita l' èquipe di coordinamento pubblica con ruolo di supervisione e di mediazione, a supporto ed integrazione degli operatori presenti nelle strutture. L'equipe provvede a riunirsi periodicamente anche al fine di formare la lista d'attesa degli utenti in base ad indicatori di prorità condivisi o valutare la compatibilità al co-housing rispetto a specifici "target" di utenti. Particolare attenzione viene posta alla tutela ed al benessere dei minori, valutando costantemente l'appropriatezza del servizio. L'Equipe, altresì, si raccorda con il Comitato per l'Emergenza abitativa di cui alla delibera GM n.717 del 14.11.2011, attraverso la partecipazione del Referente del Servizio alle sedute del Comitato. Il Comitato esprime indirizzo, sulla base degli indicatori di priorità predeterminati nel verbale del Comitato n.1 del 13.02.2015, circa l'accoglienza di utenti in emergenza abitativa in immobili a disposizione della Ripartizione patrimonio ovvero nelle Case di Comunità.

Recependo osservazioni e proposte alternative sollevate dall'Equipe, duranti i propri lavori, si pone la necessità di apporre alcune integrazioni e puntualizzazioni al disciplinare in parola, pur ricalcando e lasciando invariati i principi e le finalità già contenuti nello stesso. Si ritiene, pertanto, approvare l'allegato disciplinare, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, così come modificato al fine di regolamentare l'accesso ai Centri

di Accoglienza Notturni ed ai Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza fissa dimora ed i relativi allegati ovvero: <u>IL REGOLAMENTO INTERNO DI CONVIVENZA DEI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITÀ) A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA (ALL.2) E L'ISTANZA DI ACCESSO AI SERVIZI A BASSA SOGLIA DI CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 COMMA 5 DEL "NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI" (D.C.C. 2016/00035 DEL 26.04.2016) (ALL.3).

Tutto ciò premesso,</u>

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 328/2000;

VISTA la Delibera n. 803 del 27/11/2018 ad oggetto: "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA DI ADULTI MARGINALITA' ESTREMA: APPROVAZIONE DISCIPLINARE";

VISTO il "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali "(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016);

VISTO il Disciplinare per l'acceso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora (D.G.C. 218 del 24.03.2017) modificato dalla D.G.C. 199 del 23.03.2018 "Costituzione dell'equipe di coordinamento struttura di bassa soglia denominata "casa di comunità";

VISTO "Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona" (D.G.C. n. 898 del 15.12.2015);

VISTO il IV Piano delle Politiche Sociali 2017-2020 (DGR n. 2324 del 28.12.2017);

VISTE le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;

VISTO il Programma degli interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta nel Comune di Bari (D.G.C. 622 del 27. 09.2017);

VISTO il Regolamento: Linee guida per la concessione di contributi e vantaggi economici in favore di enti operanti nel settore sociale" (D.C.C. 2016/00153);

VISTA la Legge Regionale 19/06 e Reg. Regionale 4/2007;

VISTO lo Statuto dell'Ente:

VISTI tutti gli atti amministrativi citati.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 co.1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche:

- 1. Parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona;
- 2. Parere di regolarità contabile omesso non comportando il presente provvedimento impegni di spesa.

RITENUTO di dover approvare il "Disciplinare: misure di sostegno all'autonomia di adulti in marginalità estrema";

UDITA la relazione del Vice Sindaco, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Servizi alla Persona.

VISTA, altresì, la scheda tecnica di consulenza del Segretario Generale;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE il "Disciplinare per l'accesso ai Centri notturni di e ai Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora" così come modificato ed i relativi allegati ovvero: il Regolamento Interno di Convivenza dei Centri notturni di accoglienza e dei Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora (all.2) e l'Istanza di accesso ai servizi a bassa soglia di contrasto alla grave emarginazione adulta ai sensi dell' articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli interventi sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) (all.3).

DI DARE ATTO che la presente normativa a carattere regolamentare si applica dalla data di esecutività della delibera anche con riferimento ai rapporti, sia di appalto che convenzionali, già instaurati con i gestori dei servizi e nei confronti di tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi medesimi, sostituendo ogni precedente regolamentazione o pattuizione difforme.

DI DEMANDARE al Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari l'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari finalizzati a garantire l'effettiva fruizione del servizio da parte della cittadinanza.

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non determina alcun aumento della spesa a carico del Bilancio comunale.

DI DARE ATTO che alla presente deliberazione vengono allegati, quali parti integranti e sostanziali della stessa, il disciplinare ed i relativi allegati ovvero: il Regolamento Interno di Convivenza dei Centri notturni di accoglienza e dei Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora (all.2) e e l'Istanza di accesso ai servizi a bassa soglia di contrasto alla grave emarginazione adulta ai sensi dell' articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) (all.3).

DI RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Di seguito, il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta; Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA

Art.1 Oggetto e finalità

- I. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità di accesso ai Centri notturni di accoglienza e ai Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza minima a bassa soglia residenziale e semiresidenziale per persone senza dimora e senza tetto.
- II. Il Centro notturno di accoglienza si configura quale servizio a carattere socio- assistenziale a regime semiresidenziale in grado di permettere l'erogazione di prestazioni minime legate al riposo e all'igiene personale ai soggetti indicati nell'articolo 3 del presente disciplinare.
- III. I Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza minima a bassa soglia residenziale e semiresidenziale (Case di Comunità), consistono in interventi di accoglienza minima notturna, con possibilità di permanenza diurna, rivolti a singoli individui e a nuclei familiari, anche con figli minorenni, attraverso la sperimentazione di modelli di convivenza autogestiti e sono destinati ai soggetti indicati nell'articolo 3 del presente disciplinare.
- IV. I Centri/Servizi di cui al comma II e al comma III del presente articolo, sono a bassa soglia di natura indifferibile ed urgente, a carattere temporaneo, ex art. 5 comma 2 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali"(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016), in quanto volti a garantire diritti fondamentali della persona.

Art.2 Principi

Il presente disciplinare si ispira ai seguenti principi:

- rispetto dei diritti inviolabili della persona,
- tutela dei diritti della salute e dell'ordine pubblico;
- uguaglianza, imparzialità, parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali dell'utente;
- accessibilità e fruibilità delle prestazioni erogate in tempi compatibili con i bisogni;
- efficacia, efficienza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione;
- flessibilità, proporzionalità, idoneità dell'intervento al fine di fronteggiare il bisogno degli utenti;
- raccordo di rete tra enti/istituzioni pubbliche nonché associazioni presenti sul territorio in attuazione dei principi di sussidiarietà, governance e partecipazione.

Art.3 Utenti dei centri notturni di accoglienza e dei servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza a bassa soglia

- I. Sono utenti dei Centri notturni di accoglienza e dei Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza a bassa soglia residenziale e semiresidenziale, le persone senza fissa dimora e senza tetto che versano in situazione di povertà estrema o di grave difficoltà socio-economica, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) siano cittadini italiani identificati, ossia in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità e laddove non lo posseggano, l'ente gestore dovrà: 1) invitare lo stesso a presentarsi tempestivamente presso i Servizi Demografici e le Forze dell' Ordine,

ove del caso, per munirsi del documento di identità; 2) segnalare all'Amministrazione eventuali situazioni di irregolare presenza sul territorio locale (a titolo meramente esemplificativo: sia destinatario di un provvedimento di allontanamento dal luogo di residenza da parte dell' Autorità Giudiziaria);

- b) siano stranieri: 1) identificabili tramite un permesso di soggiorno o 2) identificabili attraverso un documento/atto che attesti la possibilità dello straniero di permanere sul territorio nazionale secondo la normativa vigente; in tal caso, l'ente gestore dovrà inoltrare alla Questura, contestualmente all'inserimento, le generalità dichiarate dal soggetto ed invitarlo a presentarsi tempestivamente presso la Questura e/o a completare le procedure di riconoscimento e/o di soggiorno.
- c) i cittadini italiani o gli stranieri non siano soggetti con dipendenze patologiche che presentino manifestazioni in atto, con problematiche psichiatriche che presentino manifestazioni in atto, con patologie infettive che presentino manifestazioni in atto o, comunque, patologie che richiedano cure sanitarie complesse in cui non è sufficiente l'automedicazione.
- II. Per i cittadini residenti in altro Comune, la permanenza nei centri/servizi è prevista per massimo 10 giorni, qualora ricorrano condizioni di particolare fragilità ed emergenza, verificate tramite il Pronto Intervento Sociale che, contestualmente all'inserimento, provvederà a segnalare il caso al Comune di residenza e alla Ripartizione Servizi alla Persona.

- I. Tutti i servizi offerti sono caratterizzati da gratuità e, pertanto, non è prevista alcuna compartecipazione ai costi per gli utenti che vi accedono in applicazione dell'articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali "(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016).
- II. Le prestazioni devono svolgersi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

Art.5 Orari e giorni di erogazione dei servizi

- I. Il Centro notturno di accoglienza assicura l'apertura per 12 ore giornaliere per 7 giorni alla settimana in base a quanto stabilito dall'articolo 81 ter del Regolamento Regionale n. 4/2007 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".
- II. I servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza semiresidenziale, notturna, a bassa soglia, assicura l'apertura per 12 ore giornaliere, dalle 20.00 alle 8.00, per sette giorni alla settimana.
- III. I Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza residenziale a bassa soglia, sono aperti 24 h su 24 h e per 7 giorni alla settimana.

Art.6 Procedure di accesso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi

carattere di accoglienza residenziale e semiresidenziale a bassa soglia

- I. L'accesso ai Centri di accoglienza notturna e ai Servizi di accoglienza semiresindeziale a bassa soglia può avvenire:
 - **a)**su segnalazione del Servizio Sociale territorialmente competente, d'ufficio o su istanza dell'interessato;
 - **b)**su segnalazione, nei casi di emergenza, del Pronto Intervento Sociale;
 - c) su segnalazione formale da parte di enti/istituzioni pubbliche nonché enti del terzo settore operanti sul territorio cittadino, in base al principio di sussidiarietà orizzontale ex art.118 comma 4 Costituzione, rivolta al Servizio Sociale competente e al Pronto Intervento Sociale in caso di emergenza.
- II. Nel caso in cui l'inserimento sia effettuato dal PIS, l'ente gestore dovrà comunicare l'ingresso al Servizio Sociale competente, entro la giornata lavorativa successiva all'inserimento, e la conseguente presa in carico avverrà entro i successivi 10 giorni, come condizione di permanenza nel Centro/Servizio.
- Il Servizio Sociale di competenza, pertanto, valuterà se necessario attivare le procedure di cui al comma III o IV del presente articolo.
- III. L'inserimento nei Centri/Servizi semiresidenziale avviene con modalità a sportello, in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ciascun Centro/Servizio semiresidenziale aggiorna, entro la giornata successiva, il sistema informatizzato per la gestione della rete di strutture di accoglienza "Bari Care", individuando i posti effettivamente occupati ed i posti disponibili, al fine di consentire ulteriori eventuali inserimenti.
- IV. L'inserimento può avvenire in deroga all'ordine cronologico di cui al comma III esclusivamente nei casi di comprovata urgenza e

necessità, attestati nella relazione redatta dal Servizio Sociale competente, su autorizzazione della Ripartizione Servizi alla Persona.

- V. L'accesso ai Servizi di accoglienza residenziale a bassa soglia (case di comunità) avviene ad opera dell'equipe di coordinamento di cui all'art. 7 e segue le seguenti modalità:
 - a) il servizio sociale competente alla presa in carico segnala all'èquipe, ai fini dell'eventuale autorizzazione/ratifica, la necessità di inserimento degli utenti in una delle case di comunità;
 - b) il servizio sociale competente alla presa in carico, in riferimento ai casi afferenti agli interventi urgenti ed emergenziali, debitamente motivati e documentati, può effettuare l'inserimento in emergenza o la segnalazione in deroga alla lista di attesa in una delle case di comunità.
- VI. L' inserimento in emergenza, laddove le case di comunità presentino posti vacanti e non ci siano liste di attesa, potrà essere effettuato dal servizio sociale competente alla presa in carico, previa comunicazione del predetto inserimento all' èquipe di coordinamento che valuterà l'eventuale autorizzazione/ratifica nella successiva riunione d'èquipe.

VII. L'inserimento in deroga alla lista di attesa potrà essere effettuato dal servizio sociale competente alla presa in carico, nei casi di comprovata urgenza e necessità, su autorizzazione preventiva della coordinatrice delle Case di Comunità. L'èquipe di coordinamento valuterà, poi, l'eventuale ratifica dell' inserimento nella successiva riunione.

VIII Ciascun Servizio residenziale aggiorna, entro la giornata successiva, il sistema informatizzato per la gestione della rete di strutture di accoglienza, "Bari Care", individuando i posti

effettivamente occupati ed i posti disponibili, al fine di consentire ulteriori eventuali inserimenti.

Art.7 Equipe di coordinamento

I. L'équipe è responsabile della realizzazione operativa e del coordinamento, per tutta la durata della permanenza in struttura, del nucleo e/o del singolo.

II. L'èquipe è composta da:

- un assistente sociale incardinato presso la Ripartizione Servizi alla Persona con le funzioni di coordinatore;
- un educatore professionale incardinato presso la Ripartizione Servizi alla Persona o presso un Municipio;
- un assistente sociale per ciascun Municipio e un Assistente sociale della Ripartizione Servizi alla Persona, individuato quale "referente del servizio" dal direttore dell'ufficio di riferimento, ovvero, in mancanza del referente, assistente sociale coordinatore del Municipio.

L'equipe potrà essere integrata, di volta in volta con:

- l'assistente sociale che ha la presa in carico del caso, che viene chiamata a partecipare ogni qualvolta vi sia una richiesta di inserimento e quando si verifichino situazioni di particolare rilevanza o gravità riferite al singolo utente;
- un mediatore culturale, messo a disposizione dalla Ripartizione Servizi alla Persona, nell'ambito della short list già costituita, in presenza di utenti migranti che necessitano di particolare intermediazione.

III. L'èquipe si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Le riunioni potranno essere convocate, altresì, in caso di urgenza,

ovvero qualora debba essere effettuata una valutazione congiunta relativa ad una pluralità di inserimenti contestuali, ovvero al fine al fine di:

- formare la lista d'attesa in base a indicatori di priorità condivisi;
- valutare la compatibilità del co-housing rispetto a specifici "target" di utenti e alle specificità di servizio delle singole Case di Comunità.

Gli incontri si svolgeranno presso gli uffici della Ripartizione Servizi alla Persona.

IV. I compiti dell'Equipe sono:

A.monitoraggio e valutazione

L'équipe, insieme all'Assistente sociale che ha la presa in carico:

valuta la proposta di inserimento;

<u>monitora</u> e verifica l'andamento e l'efficacia del Progetto di empowerment;

<u>valuta</u> l'eventuale cessazione anticipata del servizio erogato e/o proposte di proroga.

B. verifica andamentale

<u>Verifica</u> dell'andamento complessivo del servizio con riferimento ai singoli enti gestori e|o eventuali criticità;

<u>verifica</u> del rispetto delle regole di convivenza fra gli ospiti della struttura.

C. proposte alternative e/o integrative:

se nel corso del progetto o all'interno della struttura si rilevano particolari esigenze, l'équipe si riunisce e propone nuove soluzioni alternative.

In particolare nello svolgimento delle sue funzioni:

- l'ospitalità residenziale nelle Case di Comunità, va sempre considerata come transitoria.

I Cittadini, ed i nuclei familiari, che, per svariati motivi, sono senza abitazione, possono usufruire di questa struttura, che ha l'immediata finalità di alternativa alla strada e consente di usufruire di un intervallo adeguato di tempo per ricercare soluzioni più adeguate e permanenti.

Particolare attenzione va prestata ai nuclei familiari, con figli minori, privi di un' abitazione e senza fissa dimora, nei confronti dei quali l'offerta di un alloggio può costituire obiettivo principale. In tal caso l'equipe dovrà monitorare costantemente i processi di reinserimento nel tessuto sociale, dei nuclei inseriti in ragione della temporaneità del servizio.

- l'attività dell'équipe è improntata altresì, all'integrazione con il territorio della struttura "Casa di Comunità", che per le sue caratteristiche, può rischiare l'isolamento, diventando un luogo e di esclusione sociale. La struttura deve imparare a gestire questo tipo di rischio; una eccessiva e prematura visibilità può determinare, inoltre, una reazione di rifiuto da parte di gruppi di cittadini residenti nella zona. Il rapporto continuo e costante con la rete naturale del territorio deve, pertanto, essere considerato come una delle attività fondamentali della Casa di Comunità, con il possibile coinvolgimento di: associazioni giovanili, di categorie, religiose, circoli ricreativi, ecc.
- Infine l'attività dell'equipe è fondamentale per l'integrazione con il sistema integrato dei servizi pubblici e privati attivi sul

territorio, in quanto l'équipe dovrà essere impegnata a mediare tra i conflitti e a coinvolgere quanto più possibile i servizi e i cittadini del territorio; deve tenere presente i progetti e le risorse esistenti sul territorio come, C.S.F., mense, dormitori, luoghi di distribuzione di viveri, vestiti, servizi di assistenza comunali, favorendone l'attivazione e facilitandone l'uso tra gli ospiti della struttura.

- Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela e al benessere dei minori, valutando costantemente l'appropriatezza del servizio, tenuto conto delle capacità genitoriali e delle relazioni instaurate nel co-housing.
- Infine l'equipe si raccorda con il **Comitato per l'Emergenza** abitativa di cui alla delibera GM n.717 del 14.11.2011, attraverso la partecipazione del Referente del Servizio alle sedute del Comitato. Il Comitato esprime indirizzo, sulla base degli indicatori di priorità predeterminati nel verbale del Comitato n.1 del 13.02.2015, circa l'accoglienza di utenti in abitativa in immobili a disposizione della emergenza Ripartizione patrimonio ovvero nelle Case di Comunità. Consequentemente il Sindaco con propria ordinanza extra ordinem, sussistendo i presupposti di cui all'art 50 e 54 TUEL può inserire temporaneamente persone in condizione di emergenza nei centri di accoglienza residenziale - Case di deroga rispetto alle liste d'attesa, in soprannumero rispetto ai posti contrattualizzati con i singoli enti gestori ovvero in deroga ad altre norme dell'ordinamento; la durata dell'inserimento in emergenza resta disciplinata dal successivo art 7

Art.8 Durata delle prestazioni offerte dai centri di accoglienza notturna e dai servizi di accoglienza a bassa soglia

- I. L'intervento deve avere carattere temporaneo e la durata deve essere parametrata agli specifici bisogni dell'utenza e del tempo necessario a ridurre lo stato di disagio. E' incompatibile con la caratteristica della temporaneità e con l'esigenza di contemperare la tutela degli altri utenti, l'accoglienza in regime di arresti domiciliari o altre misure alternative alla detenzione.
- II. La durata dell'intervento nei Centri di accoglienza notturna e nei Servizi di accoglienza semiresindeziale non può superare, nell'anno solare, i 90 giorni, salvo una proroga per massimo 90 giorni, su richiesta motivata del Servizio Sociale competente. Un'ulteriore proroga di massimo 90 giorni dovrà essere richiesta dal Servizio Sociale competente (che motiverà le ragioni ed individuerà la durata della proroga richiesta) e previamente autorizzata dalla Ripartizione Servizi alla Persona.

III. Solo per i Centri di accoglienza semiresidenziale notturna, qualora siano istituiti i posti per l'emergenza, la permanenza è di norma di 10 giorni; in tal caso, verranno seguite le procedure di cui all'articolo 6 comma II.

IV Al fine del contrasto dell'emergenza abitativa, la durata massima dell'intervento nei Servizi di accoglienza residenziale a bassa soglia (case di comunità) è di 15 mesi per i nuclei familiari e di 9 mesi per i singoli. L'assistente sociale titolare della presa in carico ogni trimestre richiederà all'equipe di coordinamento, di cui all'art.7, l'eventuale autorizzazione/ratifica delle proroga di permanenza.

- V. La durata della permanenza degli utenti nelle case di comunità è, comunque, parametrata ai tempi di realizzazione del Progetto di empowerment di cui all'art. 9; tale piano è formulato, verificato e monitorato dal Servizio Sociale competente alla presa in carico che, potrà richiedere all'equipe di coordinamento l'autorizzazione ad una proroga del termine di cui al comma precedente, non superiore a 6 mesi.
- VI. Può costituire motivo di proroga alla permanenza nei Centri di accoglienza notturna e nei Servizi di accoglienza semiresindeziale e residenziale, fermo restando il limite di cui al comma II e V, la particolare comprovata condizione di fragilità della persona e/o la necessità di completare il Progetto di empowerment. In caso di inserimenti effettuati con ordinanza di emergenza abitativa, le proroghe sono subordinate alla previa ricognizione, da parte del Comitato, della possibilità di inserimento degli utenti in immobili disponibili della Ripartizione Patrimonio.

Art.9 Accoglienza e Progetto di empowerment

- dell'accoglienza I. Αl di momento ogni beneficiario nel Centro/Servizio, vengono illustrate le regole da l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro/Servizio, presenti nel Regolamento Interno di Convivenza, tradotto in più lingue.
- II. Costituisce obbligo dell'Ente Gestore adottare il Regolamento Interno, allegato al presente disciplinare (all.1), in merito alle modalità con cui l'ospite contribuisce alla gestione delle attività del Centro/Servizio e fissare il Codice di Comportamento degli ospiti nel rispetto della civile convivenza. Per i particolari servizi/prestazioni offerti dai ciascun Centro/Servizio, il gestore degli stessi disciplinerà (nell'ambito del Regolamento Interno suddetto) le modalità di utilizzo

che verranno previamente condivise con la Ripartizione Servizi alla Persona. Gli utenti devono sottoscrivere, nella fase dell'accoglienza, il Regolamento Interno di convivenza; tale sottoscrizione rappresenta presa visione e accettazione delle condizioni di erogazione delle prestazioni.

- III. L'utente, per accedere ai Centri/Servizi di cui al presente disciplinare, deve compilare l'istanza, debitamente sottoscritta e non necessariamente corredata dall'attestazione Isee, secondo il modello prestampato allegato al presente disciplinare (all.2). Il modello suddetto è disponibile presso il Segretariato Sociale, il centro/servizio di accoglienza, il Municipio o la Ripartizione Servizi alla Persona. La presa in carico avviene da parte del Servizio Sociale.
- IV. Nei centri di accoglienza notturna e nei servizi di accoglienza semiresindeziale, l'assistente sociale comunale competente, laddove ne ravvisi la necessità, di concerto con l'assistente sociale del Centro e, condividendolo con l'utente, predispone il Progetto di empowerment, debitamente sottoscritto dall'utente, al fine di individuare l'effettivo bisogno del soggetto e programmare gli interventi idonei a favorire l'uscita dalle situazioni di grave disagio.
- V. Nei Servizi di accoglienza minima a bassa soglia residenziale, l'assistente sociale comunale referente della presa in carico, di concerto con gli operatori del Servizio e condividendolo con l'utente, definisce il Progetto di empowerment debitamente sottoscritto dall'utente, al fine di individuare l'effettivo bisogno del soggetto e programmare gli interventi idonei a favorire l'uscita dalle situazioni di grave disagio.
- VI. Qualora durante la permanenza emergano problemi di carattere sanitario che pongono in pericolo la salute degli operatori e utenti, la persona dovrà sottoporsi a visita medica, che dovrà essere

opportunamente certificata, quale accertamento di idoneità per la convivenza in comunità.

VII. Qualora durante la permanenza emergano bisogni socio-sanitari integrati, il Servizio Sociale referente sosterrà l'utente nel formalizzare l'istanza di accesso ai servizi socio-sanitari integrati presso la PUA (Porta Unica di Accesso) di riferimento. Se necessario ed urgente, il Servizio Sociale competente provvederà a richiedere d'ufficio l'u.v.m (unità di valutazione multidimensionale) presso il competente distretto per la valutazione integrata del bisogno.

VIII. Il Servizio Sociale competente contestualmente all'istanza di inserimento deve segnalare alla Ripartizione Patrimonio la condizione di emergenza abitativa.

Art.10 Disciplina delle assenze dal Centro /Servizio

- I. L'assenza dal Centro/Servizio semiresidenziale a bassa soglia deve essere giustificata, concordata e documentata con il servizio sociale competente per il caso e con il gestore del Centro/Servizio.
- II. Nei Servizi di accoglienza residenziale a bassa soglia (case di comunità), l'assenza giustificata, concordata e documentata con il servizio sociale competente per il caso, dovrà essere, altresì, comunicata all'èquipe di coordinamento.
- III. Nel Centro/Servizio semiresidenziale e residenziale a bassa soglia, in caso di assenza ingiustificata per due notti consecutive, l'ospite perde il diritto a conservare il proprio posto letto, che verrà assegnato ad altri. L'eventuale reingresso seguirà le procedure *ex* articolo 6 del presente disciplinare.
- IV. Le assenze concordate, giustificate di cui al comma I e II superiori a due notti consecutive, comportano la perdita del posto ed il reinserimento al primo posto della lista d'attesa nel medesimo Centro/Servizio semiresidenziale e residenziale a bassa soglia, a

condizione che, comunque, tale assenza non superi le sette notti mensili, anche non consecutive; sono fatti salvi i casi di necessità, attestati dal gestore e comunicati alla Ripartizione Servizi alla Persona, in presenza dei quali, è possibile il reinserimento al primo posto della lista d'attesa, salvo diniego della Ripartizione.

- V. I posti lasciati liberi per giustificate assenze possono essere usati per le procedure di emergenza valutando la compatibilità dei bisogni.
- VI. Costituisce motivo di deroga al presente articolo, l'eventuale allontanamento di uno dei componenti di un nucleo familiare, già ospite in una delle case di comunità. In tal caso, considerato che al nucleo familiare viene assegnata una stanza/ambiente unitario, l'equipe di coordinamento, su proposta del servizio sociale titolare della presa in carico, autorizza, per un massimo di tre mesi, il mantenimento del posto dell'ospite. Le motivazioni dell'allontanamento possono riguardare la salute degli utenti o la realizzazione del Progetto di empowerment.

VII. E' riconosciuto agli enti gestori dei servizi esclusivamente il pagamento della retta per i giorni in cui il posto è conservato ai sensi del comma III, IV, V e VI.

Art.11 Revoca delle prestazioni e delle misure di accoglienza

- I. Le prestazioni erogate possono essere revocate quando:
 - il personale non sia messo in condizioni di svolgere le sue funzioni, a causa di impedimenti creati dall'utente;
 - nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente disciplinare;
 - su richiesta scritta dell'utente;
 - l'utente non si presenti alla visita medica prescritta dall'articolo 9 comma VI o agli appuntamenti prescritti dall'articolo comma VII;
 - l'utente violi le prescrizioni di cui all'art.3;

- vi siano violazioni gravi e ripetute delle norme di decoro e civile convivenza;
- l'utente non ottemperi alle attività previste nel Progetto di empowerment, ove previsto;
- l'utente violi le norme del Regolamento Interno di Convivenza per cui è comminata la revoca dal servizio.
- II. Il gestore è tenuto a segnalare al Servizio Sociale competente, alla Ripartizione Servizi alla Persona e al Pronto Intervento Sociale, i nominativi dei soggetti e le motivazioni della revoca di cui al comma I.

Art.12 Reclami degli utenti

I. Gli utenti dei Centri/Servizi di accoglienza possono presentare reclami al Servizio Sociale comunale, circa il servizio offerto, che notizia il Responsabile unico del procedimento (RUP) dell'appalto.

Art.13 Situazioni di emergenza e calamità previsti dal piano comunale vigente di protezione civile

- I. Nei casi di emergenza e calamità, tipizzati dal piano comunale vigente di Protezione Civile, in considerazione della necessità di garantire il primario diritto alla vita ed alla salute, è possibile accogliere nei centri i soggetti, anche se non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 3 del presente disciplinare.
- II. I Servizi Sociali o il Pronto Intervento Sociale possono effettuare l'inserimento nei Centri/Servizi di accoglienza delle persone che manifestano bisogni sanitari o socio-sanitari, solo dopo che gli operatori del Pronto Soccorso e i soccorritori del 118 dichiarino non sussistenti i presupposti di ricovero o di presa in carico, di tali soggetti, da parte dei servizi sanitari.

- III. In caso di assenza di documento idoneo a comprovare le generalità rilasciate dal soggetto, l'ente gestore dovrà inoltrare alla Questura, contestualmente all'inserimento, le generalità dichiarate dallo stesso.
- IV. Qualora emergano problematiche potenzialmente pericolose per l'utente, gli altri utenti e gli operatori, il gestore provvederà a comunicare al Servizio Sanitario Nazionale/ Asl Bari competente, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica e di sicurezza.
- V. Nelle ipotesi di accoglienza di cui al comma I del presente articolo, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3, la revoca dell'accoglienza può avvenire al fine di contemperare gli interessi costituzionalmente garantiti dell'ordine, della sicurezza e dell'igiene pubblica, nonché dei diritti della persona degli altri utenti.

Art.14 Controllo e verifica del servizio

- I. Il Rup procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio nell'ambito del contratto d'appalto.
- II. Il controllo è altresì eseguito con le modalità di cui alla delibera Giunta Comunale n. 898 del 15.12.2015 "Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona", anche ai fini della verifica delle performance delle strutture e servizi, in base agli indicatori di risultato fissati.
- III. Resta demandato all'Assistente Sociale comunale referente del caso e all'èquipe di coordinamento la verifica della concreta attuazione del Progetto di empowerment ove formulato.

Art.15 Trattamento dei dati

I. I dati ed ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente disciplinare saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR e successive ed eventuali modifiche.

Art. 16 Entrata in vigore, disciplina transitoria e rinvio

- I. Il presente disciplinare entra in vigore a seguito dell'esecutività della Delibera che ne dispone l'approvazione.
- II. Le norme dei capitolati d'appalto in contrasto con la presente normativa regolamentare sono nulle e vengono sostituite di diritto.
- regolamentare è applicabile presente normativa riferimento alle strutture e servizi affidati in appalto dall'amministrazione comunale, ovvero svolti in regime accreditamento cofinanziati 0 convenzione, ovvero dall'amministrazione comunale mediante procedure coprogettazione o erogazione di contributi, quale condizione per l'erogazione. La presente normativa è altresì applicabile agli enti del terzo settore che volontariamente vi aderiscono comunicandolo all'amministrazione.
- IV. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle normative vigenti in materia.

REGOLAMENTO INTERNO DI CONVIVENZA DEI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA

ART. 1 CODICE DI COMPORTAMENTO

REGOLE DI VITA COMUNITARIA

- 1. Ogni ospite che accede al Centro/Servizio è tenuto all'osservanza dei principi del rispetto reciproco nei confronti degli altri utenti e degli operatori del Centro/Servizio.
- 2. Durante la permanenza nel Centro/Servizio è richiesto un atteggiamento corretto ed un linguaggio rispettoso, non sono consentite urla e/o schiamazzi.
- Non sono consentiti nel Centro/Servizio atteggiamenti discriminatori o razzisti; si richiede, per contro, il massimo rispetto delle tradizioni culturali, delle idee politiche e delle confessioni religiose di tutti gli ospiti accolti.
- 4. Molestie, ubriachezza e comportamenti di aggressività verbale o fisica nei confronti di persone, così come atti vandalici di qualunque entità, potranno costituire motivo di immediato allontanamento e revoca della permanenza nel Centro/Servizio.
- 5. E' severamente vietato introdurre e/o consumare droghe di ogni tipo e alcool e introdurre armi e corpi contundenti di qualsiasi genere. Tali comportamenti potranno costituire motivo di immediato allontanamento e revoca della permanenza nel Centro/Servizio.
- 6. E' vietato fumare all'interno del Centro/Servizio.
- 7. E' vietato introdurre animali nel Centro/Servizio.
- 8. E' obbligo rispettare le norme di sicurezza e di igiene.
- 9. Il consumo dei cibi è possibile solo nelle aree dedicate.
- 10. Agli ospiti viene richiesto, ove abbiano rimostranze, ragioni di scontentezza o conflittualità da esprimere, di farlo nelle sedi e nelle modalità opportune (ovvero richiedendo un colloquio personale con l'operatore in turno e/o il responsabile).
- 11. L' ospite si impegna a rispettare il piano di intervento individualizzato ove presente.

PULIZIA E CURA DEGLI AMBIENTI

- 1.Ogni ospite non dovrà lasciare incustoditi effetti personali e dovrà depositarli nel proprio armadietto; effetti personali non dovranno essere custoditi sotto il letto o per terra.
- 2. Il Centro/Servizio non si assume la responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di effetti personali degli ospiti.
- 3.Al termine della permanenza l'ospite dovrà lasciare libero l'armadietto; non verranno conservati bagagli presso il Centro/Servizio che se ne disferà dopo 30 giorni.
- 4.Gli ospiti dovranno garantire ordine e pulizia dei propri spazi.
- 5. Secondo una turnazione periodica stabilità dagli operatori del Centro/Servizio, ciascun ospite dovrà provvedere alla pulizia degli ambienti comuni.
- 6. Ciascun ospite è tenuto a rispettare gli spazi messi a disposizione ed a utilizzare con cura le strumentazioni e arredi presenti in struttura.
- 7. Tutti gli ospiti sono tenuti, dopo l'utilizzo dei servizi igienici, a lasciarli puliti.

ART. 2 RILEVAZIONE PRESENZE E PERMANENZA PRESSO IL CENTRO/SERVIZIO

- 1.L'operatore compila ogni sera il registro delle presenze, segnalando eventuali ritardi, assenze, specificando se sono giustificate o meno.
- 2.L'ospite dovrà rispettare gli orari di entrata, uscita, sveglia previsti dal Centro/Servizio.
- 3. L'ospite potrà accedere e permanere nel Centro/Servizio per la durata e secondo le modalità previste nel Disciplinare di accesso.
- 4.L'assenza dal Centro/Servizio deve essere giustificata, concordata e documentata con il gestore del Centro/Servizio.
- 5. In caso di assenza ingiustificata per 2 notti consecutive, l'ospite perde il diritto a conservare il proprio posto letto, che verrà assegnato ad altri. L'eventuale reingresso seguirà le procedure ex articolo 6 del disciplinare per l'accesso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di accoglienza minima a bassa soglia per persone senza dimora.

- 6. Le concordate, giustificate assenze di cui al comma 4 del presente articolo, superiori a due notti consecutive comportano la perdita del posto ma il reinserimento al primo posto della lista d'attesa nel medesimo Centro/Servizio a condizione che comunque tale assenza non superi le sette notti mensili anche non consecutive; sono fatti salvi i casi di necessità, attestati dal gestore e comunicati alla Ripartizione Servizi alla Persona in presenza dei quali è possibile il reinserimento al primo posto della lista d'attesa, salvo diniego della Ripartizione.
- 7. I posti lasciati liberi per giustificate assenze possono essere usati per le procedure di emergenza valutando la compatibilità dei bisogni.

ART. 3 SANZIONI

- 1. In caso di mancata osservanza del Regolamento Interno, potrà essere adottato dal Gestore del Centro/Servizio una misura, che potrà variare in base a diversi criteri quali: gravità dell'inosservanza e reiterazione delle violazioni del Regolamento.
- 2. I provvedimenti da adottare nei casi di cui al comma 1, potranno consistere in un incremento degli impegni personali legati alla pulizia degli ambienti comuni, così come nei casi più gravi nell'allontanamento giornaliero o nella revoca della permanenza nel Centro.
- 3. Costituiscono causa di revoca del servizio le violazioni di cui all'art 1 com.4 e com.5 "Regole di Vita Comunitaria"; fuori da tale ipotesi, la revoca del servizio dovrà essere tempestivamente comunicata dall'ente gestore al servizio sociale competente che provvederà a ratificarla entro 10 giorni dall'allontanamento.
- 4. Ad ogni ospite potrà essere comminato un numero massimo di tre provvedimenti al mese; successivamente potranno essere adottati, nei confronti dell'ospite, provvedimenti più severi compresa la revoca della permanenza nel Centro/Servizio.
- 5. La revoca del servizio riguarda tutti i Centri/Servizi che applicano il disciplinare per l'accesso ai Centri/Servizi.
- 6.La revisione del provvedimento di revoca può essere disposta dal Servizio Sociale competente sentito il Gestore del Centro/Servizio, decorso un anno

- dal provvedimento e valutata la disponibilità/capacità del soggetto di rispettare il regolamento interno di convivenza.
- 7. Ogni comportamento degli utenti del Centro/Servizio avente rilevanza penale, verrà segnalato alle Autorità competenti.
- 8. Per ogni danno arrecato a beni e spazi l'ospite risponderà personalmente in termini di risarcimento correlato al danno prodotto, anche in forma specifica attraverso attività prestate in favore del Centro/Servizio.



Prot. N. Al Comune di Bari

CONTRASTO ALLA GRA COMMA 5 DEL NUOVO	AI CENTRI /SERVIZI A BASSA SOG AVE EMARGINAZIONE ADULTA EX A REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SI I E DEGLI INTERVENTI SOCIALI (D.C.C. 20	RT. 19 STEMA
	nato/a a, utore, amministratore di sostegno, curatore, ovvero parente en la quale è richiesto l'intervento,	ntro il terzo
	CHIEDE	
DI POTER ACCEDERE AL SISTEMA DEI ALLA VIGENTE NORMATIVA USUFRUEN	SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BARI CON LE MODALITA' DO DEL SEGUENTE INTERVENTO:	DI CUI
PRESTAZIONE RESIDENZIALE:	indicare la prestazione richiesta	
PRESTAZIONE SEMIRESIDENZIALE:	indicare la prestazione richiesta	ı

A TAL FINE,

ALTRE PRESTAZIONI:

informato sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell'art.76 D.P.R. 445/2000, punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché sulle conseguenze previste dall'art.75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

indicare la prestazione richiesta

DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, 5, 46, 47 DEL DPR 445/2000 e s.m.i.:

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI RELATIVI ALLA PERSONA PER CUI E' RICHIESTO L'INTERVENTO				
(cognome)	(nome)			
nat a	Prov il	residente a		
Via		n C/	AP	
Tel	Cod . Fiscale	_ _		
★ Stato civile :	☐ Celibe/Nubile ☐ Coniugato/a ☐	Vedovo/a ☐ Separato/a	☐ Divorziato/a	

Rifugiato politico o Apolide
QUADRO B – CONDIZIONE DI DISABILITA' E/O NON AUTOSUFFICIENZA DELLA PERSONA PER CUE' RICHIESTO L'INTERVENTO
Riconosciuto con verbale definitivo, in corso di invalidità, dalla Competente Commissione Sanitaria
□ invalido al 100%con attestazione della necessità di assistenza continua o impossibilità di autonoma
deambulazione ☐ disabile in condizione di handicap grave (riconosciuta ai sensi della legge 104, art.3, co.3); ☐ invalido con percentuale d'invalidità dal 67 al 100%: (specificare
persona in condizione di grave non autosufficienza, specificare certificazione dalla quale risulta tale condizione
disabile ultrassessantacinquenne, in condizione di accertata non -autosufficienza fisica o psichica: specifica documentazione dalla quale risulta tale condizione
QUADRO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Di essere in possesso del reddito ISEE pari ad euro
ovvero □ A. Di essere in grave difficoltà socio-economica che non consente, anche temporaneamente, di soddisfa i bisogni primari della persona; □ B. Di essere senza dimora; □ C. Di essere privo di rete familiare e sociale in grado di fornire assistenza; □ D. Di avere necessità di iniziare/completare un progetto di inclusione socio-lavorativa .
N.B. I requisiti di cui alla lettera A. B. C. devono coesistere per l'accesso ai centri notturni di accoglienza. I requisiti di cui alla lettera A. B. C. D. devono coesistere per l'accesso ai servizi a bassa soglia di contras alla grave emarginazione adulta, laddove sia necessario iniziare/completare un progetto di inclusion socio-lavorativa.
QUADRO D - Sottoscrizione Dati da indicare in caso di dichiarazione sottoscritta persona diversa da quella per cui è richiesto l'intervento
(cognome) (nome) nat a Prov il residente a
Via n n
Tel , nella qualità di

Si allega copia del documento identificativo del dichiarante.

BARI , Firma	
--------------	--

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. N.196 del 30.6.2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

Desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

In applicazione, pertanto, dell'art.13 del citato decreto Le forniamo le seguenti informazioni:

- 1) **Finalità del trattamento dei dati:** Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di Bari di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge o dai regolamenti;
- 2) **Modalità del trattamento:** il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione dei dati di cui all'art.4. D.lqs.196/2003;
- 3) **Conferimento dei dati:** è obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento;
- 4) **Rifiuto di conferire i dati:** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica ed ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o regolamento;
- 5)**Comunicazione dei dati:** I dati acquisiti saranno comunicati esclusivamente alla ditta appaltatrice che avrà incarico di espletare materialmente il servizio. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art.59 del D. Lgs 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto riguarda i dati sensibili e giudiziari;
- 6) **Diritti dell'interessato:** All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
- 7)**Titolari e Responsabili del trattamento:** Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Municipio;
- 8) Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: Ai sensi degli artt.21 e 22 del d. Lgs.196/2003, gli uffici della Ripartizione Sevizi alla Persona/Municipio effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione.

Il richiedente preventivamer	nte informato in merito al	trattamento dei	i propri dati	personali ai
sensi dell'art.11 D. Lgs 196/2	2006, autorizza il Comune d	li Bari a raccoglie	ere e trattare	i propri dati
personali esclusivamente per	rispondere alle richieste di	intervento che lo	riguardano.	
Rari	-	Firma	_	



Ripartizione Servizi alla Persona

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 2019/00437 del 22 MAGGIO 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PARZIALI MODIFICHE AL " DISCIPLINARE PER

L'ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI

ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER

PERSONE SENZA DIMORA"

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI:

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 21/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

OGGETTO: APPROVAZIONE PARZIALI MODIFICHE AL " DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA"

<u>PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:</u>

4 1		T.	1.	1 .	
	١	Parere	d 1	regolari	tá tecnica:
1	,	1 arcic	uı	regulari	tà tecnica:

Positivo

Bari, lì 21/05/2019

Il responsabile

Annarita Amodio

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F to Ilaria Rizzo

1.10	r.to Haria Kizzo
Si certifica che la presente deliberazione è si e vi rimarrà per giorni cons	tata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal secutivi.
Bari,	
CERTIFICAT	O DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la on line del Comune di Bari dal al	a presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
L'incaricato	
Bari,	

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://albo.comune.bari.it